PER

PASQUALE, GIOVANNI ED ALTRI DE BALSI.

NELLA PRIMA CAMERA DELLA G. C. CIVILE DI NAPOLI.



INDICE.

§. 1. Origini del contendere - Prenozioni di fatto dell'attuale giudizio.

Trascende la memoria degli uomini il diritto che si ebbe l'antica famiglia de Balsi a nominare il rettore del beneficio semplice sotto il titolo di S. Lionardo posto nella Chiesa cattedrale di Alife.

I due rami di quella gente, sì di questa città, che della terra prossima di Santangelo di Raviscanina concorrevano simultanei all' esercizio di quella presentazione, comeche prettamente familiare n'era la nomina.

L'usanza inalterata corse sino all'anno 1816, allorchè spento l' ultimo cappellano presentato dai Balsi, la Commissione Diocesana devolse il beneficio e lo incluse tra quelli di Regio padronato. Per provvidenza Sovrana in quell'anno fu conferito al parroco di S. Leucio Camillo Ritrosi. Costui trapassò nel 1830, e porse occasione di restaurare nei Balsi l'antico diritto sospeso per breve intervallo, e risorto per virtù di Real decreto del 16 di settembre dell'anno 1831, col quale si schiuse l' adito a chiunque vantasse diritto sul vetusto beneficio di S. Lionardo, di proporlo e sperimentarlo; perciocchè le cappellanie ed i padronati familiari si ripristinarono.

Fu allora, che vennero a conflitto di nomina i due rami della famiglia Balsi; l' uno di Alife più ristretto di persone, di Santangelo l' altro più ampio.

Del primo pretesero averne trasfusi in loro i diritti Giuseppe e Sisto iuniori progeniti di Giovannan-

gelo, che fu figliuolo del vecchio Girolamo. Costoro nominarono in rettore Michele Guglietti.

Del secondo Marco, Antonio, Pasquale, Giovanni, Domenico e Michele de Balsi presentarono a cappellano Eduardo Ferrazzano.

Non appena il Guglietti si procurò quei due voti, che convenne davanti al tribunal civile di Terra di Lavoro l' amministrazione Diocesana di Alife per sentir dichiarare che a Giuseppe e Sisto de Balsi il padronato in quistione si pertenesse.

D' altra parte il Ferrazzano con libello del dì 17 di maggio del 1833 citò nel tribunale medesimo Guglietti per sentir dichiarare inefficace e nulla la di lui nomina: legale e valida la sua.

La causa fu riunita in una per la connessità delle due citazioni. Intanto Guglietti si accrebbe del voto di Michele Zeppetelli, e Ferrazzano anche di quello di Giovanni, Giuseppe Francesco e Niccola Vendettuoli. Chi sien costoro, il vedremo quando sarà data occasione di favellare dei colonnelli, e poi dei discendenti delle linee dei compadroni della cappellania in controversia.

Stavano su questo piede le cose, quando si rese interventore in causa il Pubblico Ministero, deducendo di essere per mancanza di titolo il padronato controverso di natura ex-feudale., e perciò rimanere nelle regalie della Real Corona.

Il tribunale pose molta serietà in dispute così dilicate, ed ordinò che la causa s' istruisse per iscritto con sentenza del 14 di aprile del 1834.

Raccolte le pruove, adunati gl' indizî, udite le difese, vagliati i diritti, quel magistrato con sua diffinitiva sentenza del dì 4 di dicembre del 1835 dichiarò la cappellania sotto il titolo di S. Lionardo di padronato della *famiglia* Balsi di Alife e di S. Angelo di

Piedimonte : dichiarò nulla la nomina di Guglietti : valida quella di Ferrazzano : condannò i succumbenti nelle spese della lite.

Si dolsero di questa sentenza Giuseppe e Sisto de Balsi nel giorno 23 di maggio del 1836, e con essi il Pubblico Ministero. In prosieguo però la quistione è rimasa co' primi soltanto, comeche lo stesso Procccuratore Generale del Re à conchiuso che lo appello si rigettasse, e si confermasse la sentenza de' primi giudici. Quindi la disputa vien ristretta a conoscere della legalità e fermezza delle rispettive nomine di Guglietti e di Ferrazzano, cui morto, è succeduto Luigi Salzillo per novella nomina; alla quale dimostrazione servirà di scala l' altra intesa a chiarire la qualità familiare del padronato di S. Lionardo; perciò si vedrà comune e promiscuo il diritto di tutti gl'individni di quel casato e di quella famiglia; da ultimo valida per conseguente la presentazione consentita dal maggior nnmero.

Lumeggiati questi punti dimostrabili conforme alle nostre speranze si otterrà il doppio scopo; di combattere e soggiogare ambo i contraddittori appellanti, comunque di questi il Pubblico Ministero abbia rimesso dal suo gravame, desiderando al par di noi la conferma della sentenza appellata.

Crediamo pria di tutto di recar la sentenza per tenore, per riputarla noi ripiena di solido ragionamento e saper legale sulla materia in esame.

§. 2. Testo della sentenza del 4 di dicembre del 1835.

Quistioni.

1.ª A chi si appartiene il iuspadronato del beneficio semplice di S. Lionardo sito nella chiesa cattedrale di Alife ?

2.ª Quale è la natura di questo beneficio ed in che modo si debbono determinare i diritti di elezione?

3.ª A chi de' due cappellani nominati spetta il godimento della cappellania?

4.ª Che per le spese?

Sulla prima.

» Considerando, che dagli atti trasmessi dalla » Curia Vescovile chiaro emerge, che il iuspadronato » della Cappella di S. Lionardo sita nella chiesa catte- » drale di Alife si appartenga alla famiglia Balsi, tanto » di Alife, che di S. Angelo di Piedimonte «.

» Che se nella specie manca un titolo per stabi- » lire la fondazione della suddetta cappellania, vien » però supplito dalla osservanza, che deve eseguirsi » come volontà presunta del fondatore, e come una » pruova della fondazione medesima: Prammatica ot- » tava *de Piis legatis, et de beneficiis* ».

» Che nelle diverse nomine comprese negli atti » della Curia concorsero individui delle due famiglie » Balsi di Alife e di S. Angelo di Piedimonte. Una » serie di scritture che ciò comprova stabilisce quella » osservanza che supplisce al titolo di fondazione «.

» Che forma soggetto a questa osservazione un » decreto della curia reso nel dì 22 marzo 1763 in » contraddizione del promotor fiscale, con cui fu di- » chiarato *ius praesentandi Rectorem sive beneficiatum* » *ad simplex beneficium S. Leonardi intus Cathedra-* » *lem Ecclesiam Allifanam spectare ad familiam et* » *eos de familia de Balsi* «.

» Che stabilito il dritto della famiglia de Balsi, » viene a cadere lo intervento del Pubblico Ministero, » poichè non vi à interesse, che possa riguardare la » Real Corona nell' esercizio della suprema regalia. Il

» beneficio in parola non è compreso fra quelli che
» sono di origine ex-feudale da poter essere colpito
» dal Real decreto de' 20 luglio 1818. È anzi da annoverarsi nella classe di quelli che furono ripristinati coll' altro Real decreto del detto mese ed anno, » e de' 16 settembre 1831 «.

» Che molto meno giova opporre il Sovrano decreto del 1. maggio 1816, col quale fu conferito » il beneficio di S. Lionardo al parroco di S. Leucio » D. Camillo Ritrosi. Questa nomina fu fatta in tempo che i beneficî di qualunque natura si trovavano » aboliti, e sulla idea, che quello in contesa fosse » stato vacante. Per cui non può trarsi ragione a diffinire di Regio padronato un beneficio che da altri » si trova legittimamente acquistato ».

Sulla seconda.

» Considerando che per poter determinare i dritti » di elezione fra i compadroni per lo esercizio del » iuspadronato in contesa, e quindi definirsi a chi » dei due cappellani nominati spetti la preferenza, si » rende pria di tutto necessario di determinarsi la qualità del padronato «.

» Che, questa ricerca è consentanea ai principî » regolatori della materia in disamina, dacchè l'esercizio del diritto attivo fra compadroni per la nomina » del cappellano varia a seconda dell'indole della istituzione. In un modo si procede ne' padronati gentilizî, diversamente ne' misti, e tutt' altro si pratica » ne' familiari «.

» Che non v'à dubbio che la cappellania di S. Lionardo sia di qualità familiare pura dei signori Balsi. » Questa verità vien comprovata: Primo dalla iscrizione esistente nella cappella suddetta, ov' è scritto

» *de familia Balsi*. Secondo dai diversi istrumenti di » nomina, nei quali i compadroni dichiarano di ap» partenersi il iuspadronato alla famiglia Balsi. Terzo » dal decreto della curia de' 22 marzo 1763. Tutti » questi atti stabiliscono la qualità familiare del padro» nato, la quale non abbisogna del titolo di fonda» zione per essere compruovata nella esistenza della » osservanza e del decreto della curia, che toglie anche » qualunque ulteriore discettazione «.

Sulla terza.

» Considerando, che nei padronati de *domo et* » *familia* tutti quelli del casato han dritto alla nomina, » alla quale concorrono padri e figli, maschi e fem» mine. È questa una teoria incontrastabile desunta » dal dritto canonico «.

» Che sia ugualmente indubitato che nei padro» nati di questa natura i voti si misurano e non si » pesano; quindi è da preferirsi colui, che vanta un » maggior numero di nomine e di presentazioni «.

» Che nella specie due sono i cappellani che si » contendono la preferenza nel godimento della cappel» lania: D. Eduardo Ferrazzano nominato con istru» mento dei 19 gennaio 1833, e D. Michele Guglietti » nominato con istrumento del 1. detto mese ed anno «.

» Che il sig. Ferrazzano, oltre che vanta un nu» mero maggiore di nomine, appartiene alla famiglia » di coloro, che lo han presentato. Questa circostanza » influisce ancora ad accordargli la preferenza sopra il » sig. Guglietti, il quale à un numero minore di no» mine, ed è ancora un' estraneo «.

Sulla quarta.

» Visto l'articolo 222 delle leggi di proc. civ. «.
» Il tribunale inteso il rapporto del giudice de
» Blasio pronunziando diffinitivamente in grado di con-
» tumacia riunita ed in contraddizione del Pubblico
» Ministero, dichiara, che la cappellania sotto il ti-
» tolo di S. Lionardo sia di padronato della famiglia
» Balsi di Alife e di S. Angelo di Piedimonte «.
» Dichiara nulla ed inefficace la nomina del cap-
» pellano fatta in persona di D. Michele Guglietti con
» istrumento del 1. gennaio 1833, e ritiene come
» valida quella fatta in persona di D. Eduardo Fer-
» razzano con istrumento dei 19 gennaio detto anno.
» Ordina perciò che lo stesso sia immesso nel godi-
» mento della summenzionata cappellania «.
» Condanna i signori Giuseppe e Sisto de Balsi
» e D. Michele Guglietti e la commissione diocesana
» di Alife alle spese del giudizio da liquidarsi come
» per legge. Nulla per le spese nello interesse del
» Pubblico Ministero «.

§. 3. Discussione nel merito del gravame - Indole e qualità del padronato in quistione.

Immemorabile è il beneficio semplice di S. Lionardo nella cattedrale di Alife, ed il possesso dello stesso tranquillamente goduto dai due rami della famiglia Balsi di cotesta città e di S. Angelo di Raviscanina trascende i ricordi degli uomini. Ne manca però il titolo di fondazione, forse per effetto della irrimediabile voracità del tempo che tutto sperde e consuma, o pure per le dolorose vicende che, desolarono que' luoghi ne' tempi andati.

In sua vece n' è effigiata la immagine nella con-

tinuata secolare osservanza custodita in ogni presentazione del cappellano, e d'onde risulta irrepugnabile di esser quel beneficio di pretta natura *familiare*.

Il processo delle presentazioni; monumento prezioso e parlante emerso inviolato tra mezzo a tutti i rivolgimenti politici e civili, depone questa verità, e spande luce vivissima sulla causa che sosteniamo (1).

Dalle varie presentazioni al numero di quattro si scorge chiaramente che il rettore fu sempre nominato promiscuemente dai Balsi di Alife e di S. Angelo di Raviscanina: che il fu a maggioranza di voci: che in fine per *familiare* il padronato si è ritenuto, non meno da coloro che nominarono, che dagli antistiti nelle successive bolle d'investitura.

Nel fatto i nostri avversarî son due soli, cioè Sisto e Giuseppe discendenti da uno degli antichi compadroni appellato Giovannangelo.

I nostri elettori sono poi al numero di sette, cioè Giovanni, Marco, Pasquale, Antonio, Domenico Gabriele e Michele de Balsi discesi da uno remoto compadrono nominato Domenico.

Ambe le linee contendenti provvengono dai primi elettori. Le progressioni relative, ad onta della densa caligine de' secoli è pruovata per gli appellanti dall'albero genealogico del parroco di Alife del giorno 5 di febbraio del 1832 (2). Per gli appellati da quello del parroco di S. Angelo del 30 luglio 1834 (3).

Ambe queste serie di generazioni si conformano,

(1) *Questo processo è insieme agli altri presso il relatore, fattosi venire dalla Regia procura del tribunal civile di Terra di Lavoro, cui fu trasmesso dalla curia vescovile di Piedimonte di Alife.*

(2) *Fog. 40 produzioni del defunto D. Eduardo Ferrazzano.*

(3) *Fog. 31 prod. di Marco, Antonio ed altri de Balsi.*

convergendo alla progressione delle nomine, ed in coloro che le fecero in varî tempi, secondoche sorge dal processo beneficiario, del quale abbiamo fatto parola di sopra e dal quadro che pure abbiamo stampato in fine della presente memoria. Ond'è che questi dadi di fatto sono innegabili e certi.

Ecco per tenore quanto si raccoglie da quel processo (1).

I. Paolo di Balsi seniore fu presentato da Marcantonio, Carlo ed Antonio di Balsi nell'anno 1629.

II. Giovan Giacomo de Balsi anche presentato nel 1682 da Giovannangelo, Domenico e Marcantonio de Balsi (2).

III. Tommaso Gauzio presentato nel 1683 da Andrea, Giovannangelo, Domenico, e Marcantonio de Balsi.

IV. Paolo iuniore presentato da Giovannangelo, Girolamo e Francesco nel 1724.

V. Francesco Zeppetelli presentato da Francesco, Pasquale, Giuseppe e Cecilia de Balsi nel 1762. Nomina imperfetta perchè non seguita dalla investitura e dal possesso, atteso le quistioni insorte con la Curia Vescovile sull'indole ecclesiastica del beneficio, che le piacque sostenere, sì come vedremo quindi a poco.

I nostri clienti a nome Pasquale, Giovanni, Domenico, Michele, Gabriele, Marco, ed Antonio de Balsi provvengono così da' remoti compadroni. I primi cinque muovono da Paolo figlio di Francesco che concorse nella nomina del Zeppetelli. Francesco figlio di Giuseppe, costui figlio di Francesco seniore, che nominò il fratello Paolo de Balsi. Francesco figlio di Domenico, il quale

(1) *Dal foglio* 12 *in avanti del processo antico beneficiale*.

(2) *Fog*. 17 18 *e* 27.

diede il voto prima per Giovan Giacomo nel 1682, e poi per Tommaso Gauzio nel 1683. Gli ultimi due discendono da Pasquale germano di Francesco iuniore, il quale essendo perciò figlio di Giuseppe risale per gli stessi anelli sino allo stipite comune, cioè a Domenico de Balsi, e pur egli concorse nel 1762 alla presentazione di Francesco Zeppetelli.

Essi in luogo del defunto Eduardo Ferrazzano ànno di presente nominato Luigi Salzillo onorato della prerogativa di cui manca Guglietti, cioè di essere *de familia Balsi* perchè figlio di Antonio, le cui sorelle Margherita, e Nicoletta impalmarono Marco e Paolo de Balsi.

Ben dunque ci apponemmo sostenendo che l'osservanza costante praticata per 133 anni assicura della natura *familiare* del padronato in parola, al quale certamente àn diritto tutti coloro che sono di quel casato, senza distinzione di maggiore prossimità all'ignoto fondatore del beneficio.

§. 4. Canoni inconcussi della materia - In difetto del titolo di fondazione, la qualità del giuspadronato vien definita dalla *osservanza nelle presentazioni.*

Le patrie leggi non tacciano in queste difficili controversie. Esse porgono chiara luce ai giudicanti, ed alle parti contendenti diritto certo ed irrevocabile.

La sapienza di Ferdinando IV. nostro desideratissimo Sovrano nel 4 di agosto del 1798 con prammatica sanzione detta ottava per epigrafe *de piis legatis* statuisce per massima di legislazion civile, quanto era già norma di giureprudenza canonica, vale a dire che la consuetudine tenga le veci di fondazione del padronato.

§. IV. *Mancando la carta di fondazione* (dice

il testo), SI ATTENDERA' L'OSSERVANZA *sia favorevole al cappellano, il quale abbia goduto l' amministrazione e l'usofrutto dei fondi.* DOVRA' QUESTA ESEGUIRSI, COME PRESUNTA VOLONTA' DEL TESTATORE, E COME UNA PRUOVA DELLA FONDAZIONE MEDESIMA.

E volgendo lo sguardo alle teoriche del diritto canonico, troviamo scolpita la stessa massima nel caso dell' assenza del titolo: *Ubi vero*, insegna il dotto CARLO GAGLIARDI (1) *fundatio non habeatur, vel ambigua fuerit*, TUNC OBSERVANTIAE NIMIUM DEFERATUR, atque interpretationibus et adminiculis

IL CARDINAL DE LUCA (2) aggiugne: *Procedunt haec ubi tenor fundationis habetur, ex quo tanquam ex testamento, ac ad instar, ambigua disponentis voluntas desumenda est, et quo casu quoties ipsa dispositio ita concepta est, quod ambigua dici valeat, et capax interpretationis*, NIMIUM OPERATIVA REMANET OBSERVANTIA, CUI SI TANQUAM OPTIMAE INTERPRETI, AC INTERPRETATIONUM REGINAE IN OMNI MATERIA SATIS DEFERENDUM EST, MAGIS AC PECULIARITER IN ISTA, IN QUA ETIAM PRINCIPALITER RECURRI AD OBSERVANTIAM SOLET, QUANDO OB DEFICIENTEM TENOREM FUNDATIONIS, ILLA ATTENDI DEBET.

Ed energicamente il SURDO: (3) OBSERVANTIA *dicitur* REGINA OMNIUM INTERPRETATIONUM, il quale fonda la sua dottrina sopra due testi di legge, il primo di PAOLO giureconsulto così concepito (4): MINIME SUNT MUTANDA, QUAE INTERPRETATIONEM CERTAM SEMPER HABUERUNT. Il secondo di GIUSTINIANO imperatore contenuto in questi termini (5): *Mos namque retinendus est*, FIDELISSIMAE VETUSTATIS.

---

(1) *Comment. de Jurepatronatus Cap. III. num.* 19.
(2) *Discurs. LX. num.* 9 *de Jurepatronatus.*
(3) *Consil.* 362 *Lib.* 3 *num.* 10.
(4) *L.* 23 *ff. de legibus.*
(5) *L.* 18 *Cod. de testamentis.*

Ciò premesso: passiamo a confutare un grave errore degli avversari, ed a correggere le violazioni che per trascuranza, o reo talento arrecano nel fatto semplice della causa da essi medesimi confessato.

§. 5. Confutazione dello appello degli avversari - Non regge il fatto - Anzi è contraddittorio con sè medesimo - Non impera nel caso nostro la Clementina plures de iurepatronatus.

Gli appellanti assumono:

I. Che il giuspadronato di S. Lionardo sia *ereditario*, *agnatizio*, cioè *misto*.

II. Che noi non siamo discendenti, o almeno non abbiamo provato di provvenire da' primi compadroni.

III. Procedendo su queste basi dicono così: *che* (sono parole dello appello) *compadroni di detto beneficio furono Giovannangelo, ed Andrea de Balsi,* I QUALI IN QUATTRO SUCCESSIVE VACANZE DEL BENEFICIO STESSO VI PRESENTARONO IL CAPPELLANO: Quì gli appellanti ripetono le varie presentazioni, che poco innanzi abbiamo accennato. Quindi ripigliano il filo della narrazione, e proseguono: *essendo però concorso nella presentazione del 1724 per Andrea de Balsi allora defunto il di lui figlio Geronimo, ed in quella del 1762 per Giovannangelo trapassato il di lui nipote ex filio Giuseppe.*

Che quel padronato di Giovannangelo di Balsi trovasi ora trasmesso per successione a Giuseppe e Sisto de Balsi, perchè sono essi figli ed eredi di Vincenzo, e questi di Giuseppe, il quale lo fu di Sisto il vecchio figlio ed erede di detto Giovannangelo.

Quel padronato poi di Andrea di Blasi è ora passato per successione a Michele Zeppetelli figlio ed erede di Angelo, e questi di Giuseppe che lo fu di

Caterina di Balsi figlia ed erede del detto Andrea, il quale non avendo avuto , che due soli figli Geronimo e Caterina, quegli morì senza discendenti, questa raccolse tutti i diritti di Andrea suo padre, e li ha trasmesso all' attuale suo pronipote Michele Zeppetelli.

Qnanto al primo assunto osserviamo , che sia l'asserzione contraria al fatto , come che dalle cose già anticipate sul modo promiscuo di nominare il rettore, e da quelle che quindi a poco discuteremo si rileva evidentemente essere il padronato *familiare* puro della famiglia de Balsi.

In ordine al secondo riconveniamo gli appellanti d'incomparabile leggerezza. Poicchè consultando l'albero genealogico scrupolosamente fatto dal parroco di S. Angelo di Raviscanina del 30 luglio del 1834 (1), da essi non impugnato , ne consegue senza esitazione veruna , che Pasquale, Giovanni , Domenico Gabriele e Michele rimontano siuo a Domenico de Balsi il vecchio; colonnello a noi noto della loro linea. Ma ciò non è tutto : rapportando questo regresso successorio con le nomine fatte oltre un secolo addietro , e contenute nel processo beneficiale (2) avventurosamente si ritrova appunto Domenico de Balsi esser concorso con Giovannangelo ascendente degli avversari nel 1682 alla presentazione di Giovangiacomo de Balsi, ed aver poi nominato anche nel seguente anno 1683 Tommaso Gauzio. Se questo è vero , sì come è verissimo tutti abbiamo la comune origiue nelle antiche nomine e negli attestati di discendenza ; ond' è chè non può avvenire certamente, che una essendo la dimostrazione per entrambi, regga quella degli appellanti, e cada la nostra.

---

(1) *Citato fog.* 31. *produz. di Marco , Antonio e Pasquale de Balsi.*
(2) *Fog.* 17 *e* 18.

Sembra perciò fuori disputa, che i nostri difesi traggano le origini dai veri stipiti campadroni del beneficio di S. Lionardo.

Reletivamente al terzo mezzo: gli appellanti fissano nel modo, come noi riportiamo nell' albero stampato in fine di questo lavoro la loro discendenza.

Andrea padre di Girolamo: costui di Giovannangelo e di Catterina. Giovannangelo padre di Giovan Sisto, ovvero Sisto il vecchio. Costui di Giuseppe: questi di Vincenzo: e questi in fine di Sisto e Giuseppe iuniori appellanti.

Ma avendo essi riflettuto, che così giovandosi della prerogativa di un solo stipite pugnerebbero ad armi uguali con noi, che anche uno ne vantiamo nel vecchio Domenico, esagerano la loro fantasia, e mescolando chiare menzogne al fatto puro contestato, sostengono che sian due i compadroni, cioè Andrea e Giovannangelo. E quì ànno obbliato ciò che essi medesimi confessano e dimostrano con tanta precisione nel di loro gravame, cioè a dire che Giovannangelo è figlio di Girolamo, e costui di Andrea. Certamente che il nipote non è colonnello distinto insiem coll' avolo; ma costui per opposto è capo linea ed il nipote è suo discendente. Debbono dire adunque gli avversaî, che Andrea soltanto era uno de' compadroni antichi, ora rappresentato da essi in linea retta che arriva risalendo sino a Giovannangelo di lui nipote *ex filio*.

Ma quì non finiscono le stomachevoli contraddizioni. Gli appellanti dimenticano, o simulano di dimenticarsi del detto, e del dimostrato da essi medesimi, e ritornando al vecchio Andrea con maravigliosa audacia affermano, che di costui nacquero due figli; Girolamo e Catterina: che il primo morì senza prole, e che tutta la eredità la raccolse costei, che per mezzo di Giuseppe la trasmise a Michele Zeppe-

telli erede di Angelo suo padre. Quante fallacie !..... Ed in grazia del povero Giovannangelo chi sarà il padre ?

Gli appellanti nello stesso periodo del gravame lo fanno figlio di quel Girolamo medesimo , che divenuto in un tratto impotente sarebbe morto senza figli! E come può avvenir mai questo caso impossibile, che Sisto e Giuseppe i giovani , cioè gli appellanti rimontino retrogradando sino al vecchio Andrea per mezzo di Giovannangelo figlio di Girolamo, e poi si effermi da essi stessi, nientemeno che Girolamo il vecchio anch'esso figliuol di Andrea non ebbe figli ? Essi dunque sono illegittimi di quel ramo, non ritrovandosi di pertenere allo stipite che fissano come loro origine e fonte di quei diritti che ora intendono esercitare. Poichè concesso che Girolamo trapassò senza figli è chiaro che la discendenza di Giovannangelo de Balsi loro stipite non appartenga a quella di uno de' tre antichi compadroni noti , e diventa illegittima.

Nè può sospettarsi la esistenza di un doppio Girolamo; tra perchè di un solo da essi si fa menzione, e dal parroco di Alife nell' albero di discendenza del 5 febbraio 1832; unico documento da essi prodotto; (1) e perchè un' altro Girolamo non potrebbe servir loro di congiunzione intermedia per rannodarli ad Andrea; mentre essi fissano a costui Girolamo per figlio, morto senza prole. Nè potrebbero regalare al vecchio Andrèa due Girolami , poichè uno di questi avendo procreato Giovannangelo , la di lui eredità non sarebbesi mai trasfusa in Catterina. Infine gli avversarî non possono accomodar questi conti anche col soccorso delle più alte contraddizioni , e patenti menzogne.

(1) *Fol. 40 prod. di Ferrezzani.*

§. 6. Fallace applicazione della Clementina *plures* - Anche che imperasse nel caso nostro, pure la causa sarebbe perduta per Guglietti.

Ma poniamo per ipotesi che fossimo nel caso di riconoscere nel nostro beneficio la qualità ereditaria mista, e che invece dell' osservanza e di tutte le pruove recate in contrario esistesse il titolo che tale lo definisse, l' applicazione della Clementina poco gioverebbe agli avversari.

Il testo parla così : (1) *Plures ab uno ex patronis ecclesiae relicti haeredes, vocem dumtaxat unius habebunt in praesentatione rectoris.*

Questa dichiarazione del pontefice Clemente V nel Concilio di Vienna recise le dispute da prima insorte sul modo di valutare le voci nella elezione dei cappellani (2).

La Glossa dopo di aver riferite le varie opinioni, avvisa doversi aver voto dagli elettori per quanto si prende di quota nella eredità, e dividersi a questa guisa, non già il padronato, ma il diritto a nominare negli eredi del fondatore. Essa attesta, che specialmente nel nostro regno questo metodo si verifichi.

Dicebat ergo quod consuetudo per quam in quibusdam partibus, ut NEAPOLI IUS PATRONATUS DIVIDITUR PER UNCIAS POSSIT EXCUSARI UT FIAT DIVISIO NON RESPECTU IURIS PATRONATUS, QUOD EST INDIVISIBILE, SED RESPECTU PORTIONUM SECUNDUM QUAS HAEREDES SUCCESSERUNT PATRONO UNI VEL PLURIBUS.

Segue la teorica stessa il lodato Carlo Gagliar-

---

(1) *L.* 3 *Tit. XII cap.* 2 *de jure patronatus in sesto decretalium Clement.*

(2) Vedete Francesco de Roye. *De jure patronatus in Prolegomen. pag.* 64.

DI (1). *Tametsi praesentatio, seu ius praesentandi clericos et exercitium patronatus effectivum actualiter dividitur inter plures cohaeredes iuxta hereditatis uncias et quotas, quod iamdiu Neapoli servatum ex consuetudine effirmavit Goffredum* GLOSSA, *in eadem* CLEMENTINA PLURES.

HINC HARES PRO MEDIETATE ASSIS HAEREDITARII INSTITUTUS SEX VOTA IN PRAESENTANDO COMPUTAT IN PRAXI: ALIUS IN QUATUOR UNCIIS INSTITUTIS QUATUOR VOTA ET SIC DEINCEPS. OB EANDEMQUE RATIONEM ISTORUM DESCENDENTES, SEU HAEREDUM HAEREDES SOLAM AUTHORIS PERSONAM REPRAESENTANTES IN TOT MINORES QUOTAS SUBDIVIDUNT IN PRAESENTANDO BENEFICIARIO VOTUM AUCTORI SUO COMPETENS.

Ed il VIVIANO (2) *Textum in dictam Clementinam plures loquitur generaliter de pluribus relictis haeredibus ab uno patrono et illud procedit quando succeditur iure haereditario, secus si alio iure nempe legati. . . . . . quia tunc succeditur in capita et non in stirpes.*

Se dunque si dovesse far luogo all' impero della *Clementina*, converrebbe nel fatto discutere e ravvisare quante porzioni ereditarie convertite in voci tenga per sè Guglietti, e quante il Salzillo dai nostri clienti nominato a cappellano.

Rivolgendoci al dedotto degl' istessi appellanti riferito poco fa per tenore, raccogliamo non aver essi dei tre compadroni a noi noti, che un solo stipite, cioè quello di Andrea. Perciocchè sì come abbiamo innanzi chiaramente dimostrato Girolamo e Catterina eran ambo figli di Andrea come sostengono i contraddittori medesimi; ed i quali se discendono da Girolamo non ànno per radice altri che lo stesso Andrea, al pari che

(1) *De Jurepatronatus Cap. X. num.* 4.
(2) *De Jurepatronatus Part. I. Lib. IV. Cap. I.*

l'à Michele Zeppetelli, che si palesa rappresentante di Catterina figlia dello stesso Andrea de Balsi.

Per contrario Salzillo tien per sè la nomina intera de' due stipiti degli antichi compadroni Marcantonio e Domenico, e due once dello stesso stipite di Giovannangelo, ossia di Andrea vantato dagli avversarî; poichè i signori Vendettuoli figli di Mariangela nipote di Giovannangelo ed abnepote di Andrea sono concorsi coi nostri clienti alla nomina di Salzillo.

E dei nominanti, Giovanni Landi rappresenta Marcantonio, ed i rimanenti. Marco, Antonio, Giovanni, Domenico, Pasquale, Michele e Gabriele rappresentano Domenico de Balsi, secondoche pruovano la confessione dei contraddittori, i documenti presentati, l'antico processo beneficiale, e l' albero genealogico compilato in conformità di questi elementi.

Essendo dunque tre i noti colonnelli di ogni linea, cioè Marcantonio, Domenico e Giovannangelo; Salzillo certamente vince il partito, perchè raccoglie i voti per dieci once, cioè i due trienti di Marcantonio e di Domenico, ed un sestante di Giovannangelo; come per opposto rimane Guglietti favorito dalla nomina corrispettiva a due sole once, ossia ad un sestante del terzo triente di Giovannangelo suddiviso tra gli appellanti Giuseppe e Sisto iuniori, e Michele Zeppetelli.

Cade dunque lo appello per fatti erronei, e per disfavore di legge, la quale applicaudosi al caso, come se di gius padronato *ereditario misto* si trattasse, decisamente favorirebbe la sorte del nostro nominato, disfavorirebbe in vece quella dell'avversario Guglietti.

Ma è poi vero che la specie offre questi caratteri, o pure quelli del padronato familiare? E per ventura è applicabile la CLEMENTINA *plures* alla causa presente?

§. 7. La *Clementina plures* non è del caso - Il sarebbe se vi fosse il titolo di fondazione.

Questo testo indica chiaramente di contemplare il caso, nel quale stando il titolo di fondazione, insorga disputa circa il modo di presentare fra i coeredi del fondatore. Ma quando il titolo manchi, non può diversamente riconoscersi l'indole del padronato attivo che dall'osservanza e dal solito, che spiegano eloquentemente la idea degli antichi possessori, e tien luogo per la prammatica riportata di sopra e per le autorità canoniche di presunta volontà del fondatore (1).

Invero per inoltrarsi nelle folte tenebre della remota antichità, e scorgere qual fosse stato il concetto di una istituzione, di cui mancano le leggi e le condizioni, non v'à miglior guida della usanza costante, e non mai smentita de' vecchi, e diremo dei Nestori della famiglia.

Difatto era per essi men difficile ritrovandosi più vicini al fondatore intendere e spiegare quale ne fosse stato il volere. Certamente che due secoli addietro, poiche abbiamo la nomina di Paolo de Balsi seniore del 1629 era più agevole, che non l'è adesso colpire o almeno accostarsi alle ignote leggi della fondazione. E se dai seniori d'ambo i rami della famiglia de Balsi si son fatte le nomine sino al numero di quattro per 133 sempre promiscuamente, e definendo il padronato come *familiare* (2), ardiremo noi nel 1838 affermare che sia il padronato *ereditario misto* ad onta di tante dimostrazioni; della costante osservanza; delle confes-

---

(1) *Jura constitui oportet, ut dixit Theophrastus in his quae ἐπὶ τὸ πλεῖστον accidunt. . . . .*
L. 3 ff. de legibus.

(2) *Fog. 17 18, e segueuti dello antico processo.*

sioni replicate dei maggiori di tutti i contendenti; delle sentenze intervenute, ed in fine della legge espressa che eleva a precetto legislativo l'osservanza in queste materie?

Risponda per noi in prima il dotto Graziano (1): *Attendendum tamen est* (esso scrive), *quod omnia praedicta procedant de iure, secundum quod praesentatio debet fieri in stirpes, non in capita iuxta Clement. plures.* Nam secus esset, ubi observantia probaretur in contrarium. Maxime quando talis observantia viguit in iurepatronatus familiari ac gentilitio, quod regulariter defertur in capita, et in eo non habet locum dicta Clementina plures: ut resolvit Rota coram Card. Lancellotto Florentina iurispatronatus de Ricasolis in princip. 10 Martii 1603, *ubi allegantur concordantes decisiones coram R. P. D. Penia Regim. Prioratus* 16 *novembris* 1602, *et coram eodem Burgen. Abbatiae de Sabarzo* 16 *junii* 1589 *et coram R. P. D. Decano Taurinens. iuris patronat.* 1. *aprilis* 1585 *iuxta doctrinam Baldi in L.* 2 *n.* 4 *Cod. de suis et legitimis. Alexand. de Nero. Cons.* 63 *num.* 2 *e* 3.

Il Cardinal de Luca (2) riferendo una classica decisione della Sacra Rota Romana magistralmente insegna: *qualitas autem gentilitia et familiaris in praesenti satis est resultare. Primo ex quo versamur in iurepatronatus excedente metam annorum, cuius memoria non extat, nec invenitur instrumentum fundationis;* hoc enim casu cessat praesumptio alias militans pro qualitate haereditaria, secundum terminos Clement. plres de iurepatronatus, et subintrat contraria praesumptio,

(1) *Disceptation. forens. Cap.* 521 *num.* 17, *e* 18.
(2) *Lib. XIII. pag.* 35. *Mantissa decision. Sacrae Rotae decis.* 7 *num.* 4 *et seg.*

QUOD IUSPATRONATUS SIT GENTILITIUM ET IN EO SUCCEDATUR IN CAPITA, ET OPTIMA QUIDEM SUADENTE RATIONE, NE SCILICET ALIAS DARENTUR INEXTRICABILES QUAESTIONES.

Il VIVIANO (1) accortamente osserva, che nella ignoranza del numero dei figli del fondatore, che è il caso nostro, non si succede *in stirpes*, ma sì bene *in capita: quando unicus est patronus tum illius haeredes eidem succedunt in capita, non in stirpes, at si reliquerat duos filios haeredes succedunt in capita, sed filii et haeredes dictorum succeduntur in stirpes.*

Questa opinione della scuola e del foro è sostenuta dall'autorità di tutti i tempi, siccome osserva la GLOSSA (2), e testimonia il LAMBERTINI (3).

La opinione de' dotti richiama un principio verissimo su di cui esso si appoggia, e si è che mediante la consuetudine e la osservanza si prescrive il padronato attivo, anche da coloro i quali forse non vi avrebbero avuto diritto ove il titolo di fondazione esistesse, come poco stante verrà chiarito.

§. 8. Dimostrazione compiuta dell' indole, natura e qualità familiare del padronato in quistione - Osservanza - pruove, ed argomenti che presentano i fatti del giudizio contestato.

I. OSSERVANZA: Sorge dal processo beneficiale, che nelle quattro nomine de' diversi rettori a cominciar da quella di Paolo de Balsi seniore del 1629 promiscuamente dagl' individui del doppio ramo di Alife e di S. Angelo di Raviscanina si davano le presentazioni. In fatti figura in quella nomina Marcantonio capo linea dei si-

(1) *De Jurepatronatus Lib. XII. Cap. VIII. pag.* 570.
(2) *In dictam Clementinam plures.*
(3) *De Jurepatronat. Lib. I. Quaest. I. art.* 25 *p.* 2 *n.* 6.

gnori Landi che ànno votato a favor di Salzillo. Nelle successive del 1682, e 1683 a pro di Giovan Giacomo de Balsi, e di Tommaso Gauzio prese parte sempre Domenico colonnello dei nostri clienti. Lo stesso è a dirsi di quella del 1724 a vantaggio di Paolo de Balsi iuniore, nella quale intervenne Francesco figlio di Domenico ed avo de' nostri clienti.

L'osservanza è di 133 anni, in quattro nomine successive - È ciò confessato anche dagli appellanti nel terzo capo del di loro appello di sopra riferito. È pure nei termini canonici, poichè ne basterebbero due sole presentazioni comprese nel periodo di 50 anni.

Il CONCILIO TRIDENTINO (1) stabilisce che in difetto di titolo spetti il giuspadronato a chi sen trova in possesso per l'osservanza che fissa come autichissima a soli cinquant'anni: *Ut* (sono parole del testo) *igitur debita in omnibus ratio observatur, decernit S. Synodus, ut titulus iuris patronatus fit ex fundatione, vel dotatione, qui ex authentico documento, et aliis iure requisitis ostendantur; SIVE ETIAM EX MULTIPLICATIS PRAESENTATIONIBUS PER ANTIQUISSIMUM TEMPORIS CURSUM, QUI HOMINUM MEMORIAM EXCEDAT . . . nec immemorabilis temporis probatio aliter eis suffragetur, quam si praeter reliqua ad eam necessaria, praesentationes etiam continuatae, NON MINORI SALTEM QUAM QUINQUAGINTA* 50 *ANNORUM SPATIO, quae omnes effectum sortitae siut authenticis scripturis probentur.*

Il lodato CARDINAL DE LUCA (2) *altera species probationis praesumptivae, QUAE SOLA SUFFICIT, est illa quae resultat ex immemorabili, vel centenaria possessione praeseutandi, quoniam habens immemorabilem, vel*

---

(1) *Sess. XXV. cap. IX.*

(2) *Discurs.* 57 *n.* 25 *de jure patronatus. Adde* BARBOSA. *de potestate episcop. allegat. LXXII. n.* 29.

centenariam (quae in hoc proposito parificantur) absque alterius iustificationis necessitate, allegare potest quemcumque titulum de mundo meliorem, et consequenter illum fundationis.

Il Viviano (1). *Ergo ad hoc ut ex observantia subsecuta iuspatronatus fiat familiare, satis erit si per duas continuatas praesentationes cum inde sequuta institutione, et subsequuta instituti pacifica possessione appareat, et constet illos de familia damtaxat praesentasse cum bino actu, et geminato continuato inducatur solitum et consuetudo.*

Il Cuiacio (2) ne vorrebbe più di due, poichè *frequens dici nequit, quod semel vel bis accidit, plures idcirco duobus actibus esse necessarios ad praescribendum.*

Ma il numero di tre nomine per fissare invariabilmente l'osservanza è accettato da tutt'i canonisti per la costituzione di Innocenzo Pontefice III. (3), che dichiarò il possesso a favor dei cherici, che per tre volte assistettero nella elezione del vescovo.

Meritissimo, riferisce il Gagliardi (4) *hic iure Innocentius III possessionem probavit clericorum, qui adfuerunt* IN ELECTIONIBUS TRIUM EPISCOPORUM ECCLESIAE SUTRINAE, *irritamque pronunciavit novam electionem iis contradicentibus factam.*

Nella causa nostra si verificano in vece di tre quattro presentazioni, tutte seguite dalle Bolle d' investitura e dal possesso (5), cioè nel 1629 per Paolo de Balsi seniore: nel 1682 per Giovan Giacomo dello stesso casato: nel 1683 per Tommaso Gauzio: nel 1724 per Paolo de Balsi iuniore.

---

(1) *De Iurepatronatus. Lib. IV cap.* 9 *pag.* 250.
(2) *L.* 20 *Observat. cap.* 1 *ex - L.* 5 *et* 6 *ff. de legibus.*
(3) *Cap. cum ecclesia* 3 *de causs. posses. et propr.*
(4) *De jure patronatus. Cap. VII.* n. 5.
(5) 12 17 18 20 21 *e seguenti del processo antico.*

L' osservanza dunque è pienissima e soperchiante le frequentazioni canoniche richieste per riconoscersi l' usitato recato in atto degli attuali elettori e costantemente serbato dagli antenati loro in ogni tempo.

II. Pruova scritturale:

La prima nomina del 1629 caduta a pro di Paolo de Balsi seniore fu fatta da Marcantonio di S. Angelo di Raviscanina, Carlo ed Antonio. Confessano tutti di essere il *padronato di S. Lionardo* DELLA FAMIGLIA DE *Balsi* (1). Seguì la bolla d' investitura e l' atto di possesso.

La seconda del 1682 per Giovan Giacomo fu fatta da Giovannangelo ed Andrea de Balsi di Alife, e da Marcantonio, Pietro e Domenico di S. Angelo di Ravicanina (2). I primi due, cioè i maggiori degli appellanti si esprimono così nell'atto di presentazione: *Andrea, e Giovannangelo de Balsi cugini della città di Alife, nominano e presentano a V. S. Illustrissima per* CAPPELLANO SEU RETTORE DELLA DETTA CAPPELLA DI *S. Leonardo* DE IURE PATRONATUS DELLA FAMIGLIA DE *Balsi sita e posta dentro il Vescovato di Alife il reverendo canonico Giovan Giacomo de Balsi di questa città*. Sussegue la bolla d' investitura.

Lo stesso si pratica nel 1683 nella presentazione di Tommaso Gauzio; ed altrettanto per Paolo il giovane nel 1724.

Ma quello che maggiormente convertirà la maraviglia in istupore sarà lo intendere, che nella istituzione del presente giudizio i due nostri contraddittori Giuseppe, e Sisto (3), senza ritegno confessano *che il beneficio di S. Lionardo nella cattedrale di Alife fu dichiarato della* FAMIGLIA *Balsi di Alife*. Così parlano

(1) *Fog. 20, 21 e seguenti.*
(2) *Fog. 12. 17. 18, e 27 ibidem.*
(3) *Fog. 3 a tergo Vol. 1 produzioni di Ferrazzano.*

nell'atto introduttivo del giudizio, e nello appello poi sostengono di essere *ereditario misto* che significa una proposizione opposta e contraria alla loro confessione! ... Essi aggiungono una menzogna per servire alla causa loro quando dicono di Alife; mentre si vede chiaramente dalle antiche nomine che sempre quei Balsi di S. Angelo non mancarono mai di esercitare il diritto del padronato attivo; e la sentenza dell' antistite del 1763 che tale lo definì non disse alla famiglia Balsi di Alife, ma in termini generali lo dichiarò pertenere AD FAMILIAM, ET EOS DE FAMILIA BALSI; come quindi a poco osserveremo. Nè poteva quel prelato dichiarare altramente, poichè si sarebbe messo in aperta contraddizione co' fatti pruovati del giudizio, e sopra i quali pronunziava.

E lo stesso Michele Zeppetelli nella nomina di Guglietti, mediante lo strumento del 17 di maggio del 1835 (1), solennemente dichiara anch' esso la qualità *familiare* del padronato in discorso.

L' osservanza costante nascente da tante presentazioni ed avvalorata dal concorso potente della confessione degli antichi e de' nuovi compadroni di tal forza prevale che ben avrebbe potuto far convertire in *familiare* il padronato *ereditario*, se pur costasse essere stato di tal natura per titolo di fondazione.

Così il GRAZIANO (2) *Quod autem ius patronatus sit gentilitium, non haereditarium* PENDET EX OBSERVANTIA PATRONORUM QUAM SEQUITUR.

Il VIVIANO (3). *Veruntamen potest induci inter homines existentes de aliqua familia, ut quod erat haereditarium fieret familiare*, *ed ad illas duntaxat de*

(1) *Fog.* 11 *detto vol.* 1 *di Ferrezzano.*
(2) *Disceptat. forens. Cap.* 521 *n.* 18.
(3) *De Jurepatronat. Pars. I. lib. IV cap. IX n.* 28.

familia , non autem ad estraneas pertinent , idque potest effici per observantiam subsecutam, quae legem declarat et ambiguam dispositionem ; et dicta observantia dicitur regina omnium interpretationum , accedit quod consuetudo sustinet actum praesentationis etiam contra formam fundationis.

Ed il dotto Francesco de Fargna (1) insegna : *Jurispatronatus , ab initio haereditarium , fieri potest gentilitium per observantiam subsecutam , quae attendi debet ad effectum discernendi, an iuspatronatus sit haereditarium , vel gentilitium.*

III. Concorso simultaneo di padre e figlio nella nomina :

Nella esistenza del padre il figlio non essendo in possesso della quota ereditaria , o di tutta la sua eredità, non può *iure haereditario* esercitare il padronato attivo nella presentazione del cappellano in concorso col genitore.

Quando per opposto si vede nella nomina l'intervento simultaneo del padre e del figlio , se ne conchiude la natura *familiare*, così intesa e spiegata dagli stessi compadroni. Invero nella nomina di Paolo de Balsi iuniore del 1724 vi furono Francesco, Girolamo e Giovannangelo. Questi due come dimostra il loro documento di discendenza , cioè l'albero del parroco di Alife dagli appellanti prodotto eran padre e figlio. Questo fatto induce una contraria presunzione all'assunto di costoro.

Tertio (scrive il citato Cardinal de Luca) (2) *quia in praesentationibus praesentarunt patres una cum filiis . . . . Quod quidem convenit naturae , et qua-*

---

(1) *De Jurepatronat. part. II. canon. I. et II. cas. V. num.* 8.

(2) *Mantissa decis. Rot. decis. VII n.* 8.

litati iurispatronatus gentilitii, et repugnat iuripatronatus ad praesentandum, vivente patre, ut advertunt DD. in Clement. plures.

IV. Nissun motto di porzione ereditaria: Comunque nelle diverse nomine confusamente intervenissero padri, figli, e nipoti de' vetusti compadroni, non mai si sono espresse le quote ereditarie di ognuno, e delle prerogative di maggioranza che ciascuno si avrebbe dovuto custodire gelosamente per prevalere sopra degli altri. Ma soltanto si fa menzione di *famiglia* e di *discendenza*. Altra presunzione è questa a favore della natura *familiare* del beneficio.

Così la Sacra Rota (1) *praesentarunt filii tamquam de familia adeo ut praesumendum quod expresso et proprio nomine praesentaverint, non autem haereditario, quod in dubio non praesumitur.*

V. Nissuna menzione di prossimità, nè mai presentazione di Estranei.

È questo un' altra presunzione della qualità *familiare* del padronato:

Così il Viviano (2). *Nam post mortem dicti Felicis semper praesentarunt filii, et descendentes masculi tantum, absque ulla mentione qualitatis haereditariae, sed solum tamquam de agnatione, adeo ut praesumendum sit, quod expresso, et proprio nomine praesentaverint, non autem haereditario, quod in dubio non praesumitur.*

Ed il Cardinal de Luca (3). *Secundo quod ab anno 1467 usque in praesens, quoties evenerunt vacationes, descendentes ex familia de Gallutiis semper praesentarunt, absque ulla mixtura extraneorum, nulla*

---

(1) *In dict. decis. VII. Florent. pro Ricasolis.* 10 *martii* 1603.

(2) *Dicta oper. lib. XIV. cap.* 2 *par. III. n*, 52.

(3) *Dicta Mantissa. ut supra n.* 5.

habita haeredis, aut qualitatis haereditariae mentione, nullaque desuper servata distinctione inter proximiores, aut remotiores; haec enim observantia longaeva, et inconcussa validum praebet argumentum qualitatis gentilitiae, et iuris praesentandi in capita; nam alias sicuti impossibile est, quod extranei per tantum tempus non fuissent admissi tanquam haeredes ad praesetandum, quodque omnes descendentes essent aequaliter haeredis primi fundatoris post tempus immemorabile; ita repugnet verisimilitudini, quod si praesentassent iure haereditario, et in stirpes, non expressissent quotas, et uncias, pro quibus praesentabant, ad praeservandum proprium uniuscuiuque ius.

VI. Dichiarazione degli ordinarì nelle bolle d'investitura.

Ripetutamente nelle investiture concesse dagli antistiti di Alife ai cherici presentati dai Balsi leggonsi le dichiarazioni autentiche di riconoscenza di perteneresi quel padronato alla *famiglia* de Balsi. Ecco le parole sempre uniformi delle bolle: *Constito* (1) *nobis de legitimo padronatu pertinente ad* FAMILIAM DE BALSI. Così parla la investitura rilasciata dal vescovo Zabbaccario a Paolo seniore; e nel modo stesso l'altra del vescovo de Lazara a Paolo iuniore.

La riconoscenza dello antistite molto mette nella definizione del padronato, perchè fa fede piena in cose pregiudizievoli agl' interessi della sua cattedra.

In questi sensi osserva il citato cardinal de Luca (2). *In proposito autem enunciativarum nimium inspicere refert, an illae sint ordinarii, CUI TAMQUAM INTERESSATO, AC LOQUENTI IN RE SIBI PRAEIUDICIALI NIMIUM DEFERTUR.*

(1) *Fog.* 20, *e* 29 *del processo antico.*
(2) *Discurs. LVII. n.* 20 *de Jure patronatus.*

Ugualmente il Mascardo (1). *Probatur per verba enunciativa episcopi asserentis adesse iuspatronatus.*

Infine Giuseppe Sorge (2) testimone dell' ultimo stato della nostra giureprudenza in tali materie anche insegna: *Sententiae latae per ordinarium super iure petronatus maxime deferendum est*, *quandoquidem existentia iuris patronatus resultat in ipsius praeiudicium.*

VII. Altri argomenti detti amminicali in linguaggio canonico.

1.° Dal processo antico si rileva un fatto interessante che rimonta ad un' epoca anteriore alla prima nomina avvenuta in persona di Paolo de Balsi seniore nel 1624.

D. Serio de Balsi legò duc. 20 al cherico Carlo de Balsi cappellano di S. Lionardo. Per adempiere questo lascito Girolamo, Sisto, Lionardo, ed Antonio de Balsi stipularono instrumento nel 1620, cioè 218 anni addietro col quale assunsero l' obbligo di soddisfare al legato, e si dichiarò essere il padronato *della famiglia de Balsi* (3).

L'antichità che circonda una simile dichiarazione la sottrae a qualunque sospetto di dubitazione al dir del Barbosa (4). E poi muove da' seniori de' Balsi, ed anche che così non fosse pruoverebbe di per se *cum in antiquis omnis probatio valet*, come scrive il lodato Moscardo (5).

2.° Evvi nel processo medesimo un' altro documento pregevolissimo (6). È questo l' inventario della

(1) *De probationibus. Concl.* 959 *n.* 83.
(2) *Iurisprud. Forens. to. X. Cap. V. de Jurepatronatus n.* 80.
(3) *Fog.* 33 *antico processo.*
(4) *De Potestate Episcopor. allegat.* 72 *a* 41.
(5) *De probationibus. Conclus.* 959 *n.* 20.
(6) *Fog.* 34 *detto processo antico.*

Chiesa Cattedrale di Alife, nella quale sta eretto l'altare a S. Lionardo. Questo documento è antichissimo salvato dalla rapacità del tempo dal provvedere di monsignor Porfirio, e da lui dato in cura al notaio Gambella di Alife.

Quivi si legge in lettere rosse essere quella cappella sotto l'invocazione di S. Lionardo PATRONATO DELLA FAMIGLIA DE BALSI.

3.° Concorre anche la iscrizione così concepita: *DE FAMILIA BALSI* messa nel quadro del protettore S. Lionardo, e l'arma della famiglia medesima. Ed è pur noto agli eruditi in queste materie, tra quali sovrastano per sapere i giudici della causa, che son queste tante presunzioni per far pruova dell'indole del padronato *familiare*.

Il MASCARDO (1) *Species huiusmodi probationis praesumptivae est per literas antiquas in lapide, vel marmore incisas,*

Ed il CARDINAL TUSCHI (2). *Probatur ius patronatus ex scriptura antiqua in lapide existente.*

VIII. GIUDICATO PROFFERITO DALL'ORDINARIO NEL 1763.

Per la intelligenza di questo avvenimento di supremo interesse è da sapere, che nel 1762 giusta il solito concorsero i due rami della famiglia Balsi alla presentazione del rettore in persona di Francesco Zeppetelli. Vi dieder voto Carlo, e Francesco; nipote il primo e pronipote il secondo del vecchio Domenico. E pure Giuseppe e Cecilia ambo nipoti di Giovannangelo.

Intanto, o per deliberato consiglio, o per casuale accidente quel beneficio di S. Lionardo fu registrato nel libro di quei di libera collazione del vescovo. Comunque ciò fosse il certificato del cancelliere della Curia vescovile non discorda dalle pruove, dalle dimo-

(1) *Loco citato n.* 21.
(2) *Conclus.* 617 *n.* 2. *Adde* SORGE *loco cit. n.* 70.

strazioni, e dalle bolle degli ordinarî. Esso parla così (1): *Avendo perquisito il libro dei registri di tutti i beneficî ecclesiastici di libera collazione trovo: beneficium sub invocatione S. Leonardi de iure patronatus* FAMILIAE *Balsi. Ad praesentem rectorem D. Thomam Cautium.*

Ad onta di tutta questa luce il vescovo provvide in altro cherico di sua scelta il benefizio, *Salvo iure* agli interessati di contraddire. Costoro che furono gli elettori di Zeppetelli si opposero vivamente alla collazione, e grave disputa s'impegnò sopra la natura del beneficio, se ecclesiastico fosse, ovvero laicale.

È notevole e degno di eterna ricordanza, che tutti i Balsi d'ambo i rami in quel tempo sostenevano concordemente essere quel beneficio semplice, e lor padronato *familiare*. Ciò risulta dalle suppliche, dalle articolazioni, e dalle pruove compilate nel termine ordinario da' compadroni in contraddizione del promotor fiscale (2).

Gli sforzi di costoro furono coronati da un successo avventuroso, poichè considerante tutte le cose per noi disputate sino ad ora, la causa venne definitivamente decisa dal Vicario Niccolò Ochibovio nel 22 di marzo del 1763 in questi termini (3):

Christi nomine invocato, solum Deum ante oculos habentes et pro tribunali sedentes per hanc nostram definitivam sententiam, quam in his scriptis etiam de iurisperitorum consilio ferimus, dicimus, declaramus, et definitive sententiamus IUS PRAESENTANDI RECTOREM SIVE BENEFICIATUM AD SIMPLEX BENEFICIUM S. LEONARDI INTUS CATHEDRALEM ECCLESIAM ALLIFANAM SPECTARE AD FAMILIAM ET EOS DE FAMILIA DE BALSI, ET EANDEM, ET EOSDEM ESSE VEROS PATRONOS BENEFICII EIUSDEM, SIVE

(1) *Fog.* 63 *a tergo del processo antico.*
(2) *Fog.* 37 *a* 39. *fog.* 47 *a* 88 *del processo antico.*
(3) *Fog.* 88 *ibidem.*

IURIS PRAESENTANDI RECTOREM AD IDEM BENEFICIUM; NON OBSTANTE SENTENTIA LATA PER ILLUSTREM ET REVERENDUM D. ANGELUM MARIAM DI PORFIRIO EPISCOPUM ALLIFANUM. Questa sentenza fu accettata in tutta la sua forza, e fece passaggio in autorità di cosa irretrattabilmente giudicata. Zeppetelli però non ebbe mai la investitura dall' ordinario, e quindi la sua nomina quanto allo effetto non può dirsi completa al dir dei canonisti.

Così il TUSCHI (1) *quia iuspatronatus non probatur ex praesentationibus, quando non constat quod habuerunt effectum.*

Cosicchè tutte le quattro presentazioni sino al 1724 costituiscono l' osservanza canonica, non questa disputata del 1762 perchè abortiva di effetto nel suo nascere, e nel suo progresso. Ciò non pertanto il diritto della famiglia, ossia la qualità *familiare pura* del padronato fu irrevocabilmente statuita da questo giudicato, pienamente accettato dalle parti, perchè da esse provocato ed ottenuto.

Chiudiamo la dimostrazione con l' autorità gravissima del procurator generale del Re (D. G.) presso la G. C. civile in questa causa emerito Cavaliere Agresti, il quale il primo à scorto la giustizia dal canto nostro, e valutando seriamente quanto à formato il suggetto sinora delle nostre cure e della pazienza dei giudici, e meno bramando servire alla causa onorevole della Real Corona che sostiene da parte principale, che agognando di restituire alla verità ed alla giustizia gl' imprescrittibili loro diritti à così conchiuso nella pubblica udienza del dì 11 di agosto del 1837, allorchè ebbe luogo una riunione di contumacia :

IL P. M. A' CONCHIUSO, CHE PIACCIA ALLA G. C. RIGETTARRE LO APPELLO PRODOTTO DA D. GIUSEPPE ED ALTRI BALSI, E CONFERMARE L' APPELLATA SENTENZA CON LA CONDANNA DELLE SPESE.

(1) *Loc. cit. n.* 13 *et ibi DD.* 13.

È dunque indubitata la natura *familiare* del padronato in disputa, e che i nostri clienti vi ànno diritto perchè discesi dai primi compadroni del medesimo a noi noti.

§. 9. A chi e come spetti la nomina.

Dopo un corredo così lossuoso di fatti, titoli, ragioni, leggi ed argomenti, non resta che spendere una parola sulla bontà della nomina fatta dai nostri clienti a pro del Salzillo.

Dimostrata la qualità *familiare* del padronato, le conseguenze che ne discendono sono pure ed innegabili, cioè a dire che il vero cappellano validamente nominato sia Luigi Salzillo, come colui che raccoglie la maggioranza dei voti, avendone oltre a sette, e l'avversario Guglietti soli due.

Si ad plus, insegna Van-Espen (1) *quam duos praesentatio spectet, tunc qui a pluribus praesentatur caeteris praeferendus erit, debetque, quemadmodum in electione, etiam et hic in maiori suffragantium parte concludi.*

Ed Emilio Gentile (2) *Reservatum familiae (patronatum) competit in capita omnibus de familia ad instar collegii, adeo ut habens pluralitatem seu maiorem partem vocum dicatur habere integram vocem.*

La lite attuale versa sul diritto degli elettori nella nomina, il quale regge e governa la precedenza dei presentati. I nostri clienti ànno per la morte del Ferrazza-

(1) *Jus Ecclesiast. univers. part. II. cap. XXV. de jurepatronatus* §. 41.

(2) *De jurepatronat. et benefic.* § 2 *pag.* 232.

Adde:

Vivian. *de jurepatronat. part. I. lib.* 4 *cap.* 2, *n.* 28.

Card. de Luca. *Discurs.* 54 *num.* 5 e 6 *de jurepatronat.*

Fargna. *De Jurepatron. cap.* 3 *Can.* 5 *n.* 48.

no surrogato Salzillo e ben lo potevano poichè, *Tempus autem*, scrive Viviano (1) *datum ad praesentandum currit patronis etiam lite pendente, inter eos super iure patronatus*. Questi dunque è il cappellano senza veruna contraddizione.

§. 10. Somma della causa e conchiusione.

Stringendo in pochi detti la diffusa discussione, spuntano senza tema di errore le seguenti proposizioni, alle quali può andar ridotto l' ostinato litigio.

1. Che riman dimostrato di non pertenere il padronato in disamina alla suprema regalia, perchè proprietà vetusta dei privati, risorta per provvidenza del Reale decreto de' 16 di settembre del 1831.

2. Che sia lo stesso di pura indole *familiare* dei Balsi del doppio ramo di Alife e di S. Angelo di Piedimonte, ovvero di Raviscanina.

3. Che spetti ai nostri clienti indubitatamente l' esercizio del diritto attivo nella presentazione del rettore, perchè discesi dagli antichi compadroni del medesimo.

4. Che mal si adagi al caso la *Clementina plures*, comechè la rifiuti l'osservanza costante serbata per quattro nomine consecutive e per lo giro di oltre due secoli.

5. Che quanto pure si volesse il contrario anche al Salzillo la nomina si perterrebbe come colui che raccoglie non meno la pluralità dei voti, che le quote ereditarie de' prischi fondatori.

Napoli 22 di novembre del 1838.

Francesco Starace.
Giovanni Salzillo.
Ferdinando Starace.

(1) *Dicto tract. Lib. V. Cap. 2. pag.* 309.



li Gio-
mezzo
ɔite di
ılogico

erina :
r suc-
ngelo ,